ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

# Art. 4

## Finanze e patrimonio

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;

2) i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;

3) i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorita' tutorie;

4) le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);

5) i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonche' le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;

6) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

7) eventuali contributi da parte dello Stato;

8) eventuali contribuzioni degli enti economici ed Istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona. L'ente ha, inoltre, facolta' di riscuotere ed imporre:

9) una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;

10) una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;

11) i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione. I proventi di cui ai punti 9) 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 5 maggio 1974 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte |
| Estremi | Legge 1 marzo 1968, n. 173 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-4-finanze-e-patrimonio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it